

ATTO COSTITUTIVO
Associazione La Ditta APS ETS
Associazione di Promozione Sociale (APS)

In data ^{dicembre} 21 novembre 2021, presso la sede in Martina Franca alla Via Abate Fighera 18, alle ore 23:00, si sono riunite le seguenti persone:

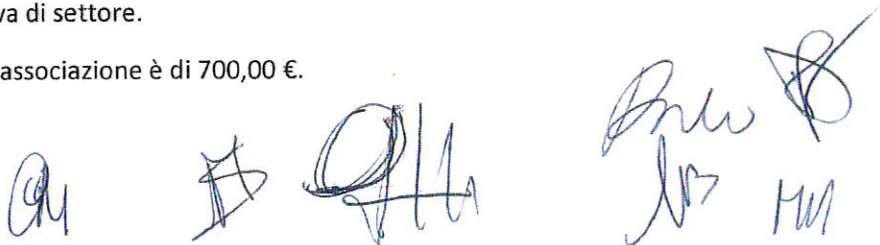
- Del Genio Daniele Antonio, nato a Martina Franca, il 11.12.73, C.F. DLGDLN73T11E986G, residente in Martina Franca in strada Monti del Duca 81;
- Martucci Massimiliano, nato a Martina Franca, il 23.04.82, C.F. MRTMSM82D23E986O, residente in Martina Franca alla Via Conte Ugolino 37;
- Mari Claudia, nata a Martina Franca, il 12.04.82, C.F.: MRACLD82D52E986B, residente in Roma alla Via Leopoldo Traversi n.24;
- Simeone Bruno, nato a Martina Franca, il 15.12.76, C.F. SMNBRN76T15E986J, residente in Martina Franca alla Via delle Scienze 6;
- Mellone Serena, nata a Taranto, il 05.04.78, C.F. MLLSRN78D45L049C, residente in Taranto alla Via Andrea Pisano 3;
- Santoro Giordano, nato a Martina Franca, il 12.12.87, C.F. SNTGDN87T12E986D, residente in Martina Franca alla Via Vittori Emanuele 47;
- Bruno Alessio, nato a Putignano, il 11.06.81, C.F. BRNLSS81H11H096S, residente in Martina Franca alla Strada Guarini n. 4,

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, il Sig. Daniele Del Genio il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione la Sig.ra Claudia Mari quale Segretario ed estensore del presente atto. Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità. I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART.1 E' costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione: "Associazione La Ditta APS" Ets, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Martina Franca e con durata illimitata. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con Delibera del consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'assemblea di modifica dello statuto.

ART.2 Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

ART.3 Il patrimonio iniziale dell'associazione è di 700,00 €.



Segretario/ Tesoriere Claudia Mari

Consigliere Bruno Simeone

Consigliere Serena Mellone

Consigliere Giordano Santoro

Consigliere Alessio Bruno

ART. 6 Ove da nominare, i presenti stabiliscono che, per il primo mandato, l'Organo di controllo sia composto da 3 componenti iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti.

STATUTO

Associazione La Ditta di Promozione Sociale (APS) ETS

ART. 1 (Denominazione, sede e durata) E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione: "Associazione La Ditta APS, Ets, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Martina Franca e con durata illimitata.

La struttura funzionale dell'associazione si potrà articolare in ripartizioni territoriali. Le sezioni territoriali hanno la funzione di assicurare il concreto svolgimento dell'attività di promozione sociale sul territorio di propria competenza. Esse saranno rette da un organo elettivo territoriale, denominato Consiglio di Sezione, composto da un Presidente, un Vice presidente, un segretario ed un tesoriere, i quali formano il consiglio direttivo. Le sezioni territoriali sono prive di qualsiasi autonomia giuridica rispetto all'associazione, trattandosi di un semplice centro di attività locale, ed i propri organi sono privi di rappresentatività nei confronti dei terzi, fatte salve specifiche deleghe conferite ai sensi del presente statuto.

L'associazione potrà avere anche sedi secondarie in tutto il territorio Nazionale e diventare essa stessa Nazionale secondo normativa.

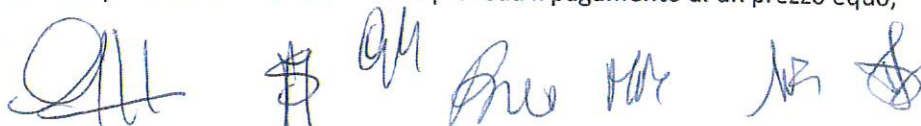
ART. 2 (Scopo, finalità e attività) L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/17 lettere d), i), o), p), w) e z) e si ispira ai principi di democraticità e gratuità. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Le attività d'interesse generale delle lettere in riferimento sono:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo,



promuovere associazioni con specifici interessi collegati e partecipare alla costituzione di organismi federativi con associazioni aventi scopi analoghi;

collaborare con organismi pubblici e privati italiani, europei ed internazionali;

stipulare convenzioni con istituzioni pubbliche e private;

promuovere la costituzione di enti aventi o non aventi personalità giuridica diretti alla realizzazione dei medesimi fini istituzionali;

realizzare convegni, conferenze, dibattiti, seminari, mostre, manifestazioni culturali, concerti;

sostenere iniziative educative promuovendo ed organizzando seminari, corsi e manuali;

sostenere e finanziare attività culturali-formative-educative;

collaborare con persone, gruppi, enti pubblici e privati, enti locali e istituti universitari per lo svolgimento dei suddetti indirizzi operativi;

promuovere, favorire, rivalutare e far rivivere tutte le manifestazioni della cultura del Made in Italy mediante progetti didattici e corsi nelle scuole, studi, concorsi, festival, seminari, campus, ricerche e pubblicazioni varie;

curare la raccolta della documentazione demologica ed incoraggiare tutte le analoghe iniziative locali;

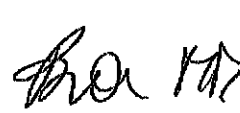
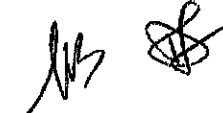
collaborare con la Scuola, gli Enti e gli Istituti Italiani e Stranieri che si interessano di cultura;

promuovere e gestire corsi professionali inerenti le tradizioni della made in Italy;

promuovere e rendere operanti le attività legate alla cultura, in particolare quelle connesse alle tradizioni popolari, anche a fini ricreativi e di utilizzazione del tempo libero;

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati) Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere: - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. La domanda è immediatamente operativa nei suoi effetti fino a delibera, salvo che l'Organo di amministrazione delibera sulla domanda per la sua ratifica secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di Interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di

em  #  15 

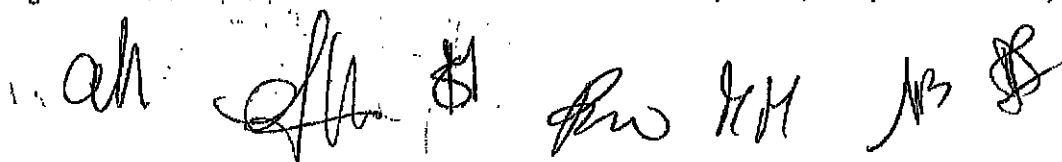
ART. 8 (sostenitori) possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dell'associazione.

ART. 9 (Organi) Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo, ove nominato;
- il revisore dei conti, ove nominato.

ART. 10 (Assemblea) Organo sovrano. In Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 3 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili: - nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; - approva il bilancio di esercizio; - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; - delibera sulla esclusione degli associati; - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto; - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{1}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{1}{4}$ degli associati.

ART. 11 (Il Consiglio Direttivo) Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo: - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea; - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale; - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio; - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati; - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati; - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative; - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati. L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7,



ART. 18 (Risorse economiche) L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 19 (Bilancio di esercizio) L'associazione deve redigere il rendiconto finanziario o il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

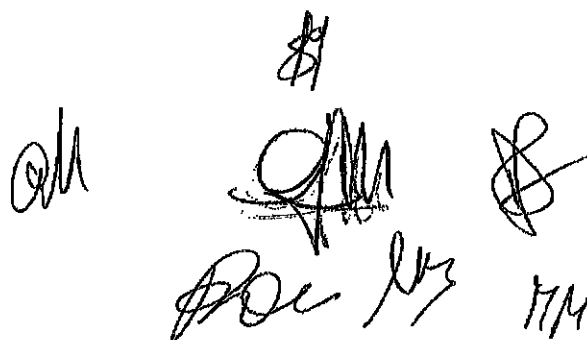
ART. 20 (Bilancio sociale e informativa sociale) Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano i limiti previsti, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano i limiti previsti per la fattispecie, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 21 (Libri) L'associazione deve tenere i seguenti libri: - libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione; - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale; - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione; - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo; - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo; - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta.

ART. 22 (pubblicità e trasparenza) il consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, secondo la normativa in vigore.

ART. 23 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo) In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 24 (Rinvio) Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. There are approximately seven distinct marks, including what appear to be full names and initials, arranged in a loose cluster.